Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 aprile 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 10 APRILE 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1961, n. 197.

Revisione delle Condizioni per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 89 DEL 10 APRILE 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 19: **Butan-Gas, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1961. — **Camerano e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1961. — **Società per azioni industria confezioni SALCO, in Empoli:** Obbligazioni sorteggiate il 18 marzo 1961. — **O.C.T.I.R. - Officine Costruzioni Tessili e Impianti Riuniti, società per azioni, in Biella:** Obbligazioni sorteggiate il 23 marzo 1961. — **Pignone, società per azioni, in Firenze:** Rimborso anticipato di obbligazioni. — **Albaro - Società italiana di navigazione, per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1961. — **Immobiliare Fossatello, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1961. — **Comune di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 marzo 1961. — **Società per azioni Fornaci Sandino R.D.B., in Sarzana:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1961.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1898.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, che approva il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1949, n. 688, sono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La Cassa è amministrata da un Comitato composto come segue:

un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici);

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento;

un funzionario statale esperto in discipline attuariali ».

Art. 3.

All'art. 11 è aggiunto il seguente comma:

« Le stesse somme, per una quota non superiore al trenta per cento di esse, possono essere investite in beni immobili, con deliberazione del Comitato di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 4.

All'art. 14 è aggiunto il seguente comma:

« Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Art. 5.

Dopo l'art. 30 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 31. — Per la elezione dei rappresentanti del personale telefonico, prevista dall'art. 4, è costituita, in occasione d'ogni elezione, una Commissione centrale elettorale composta di cinque membri nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni fra il personale in attività di servizio o a riposo iscritto alla Cassa integrativa.

Almeno uno dei membri deve avere, od aver avuto, qualifica non inferiore ad ispettore generale, od equiparata. Il più elevato in grado, o, in caso di parità, il più anziano, esercita la funzione di presidente.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe od equiparata.

La Commissione centrale elettorale ha i compiti previsti dagli articoli che seguono e in genere tutti quelli necessari per lo svolgimento delle operazioni elettorali ».

« Art. 32. — Sono elettori ed eleggibili i dipendenti in attività di servizio e in quiescenza assunti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici dal 1° luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a tale ultima data rivestivano la qualifica di personale « a stipendio » oppure « a paga giornaliera » oppure del « quadro speciale ».

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che, al momento delle elezioni, sono sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero sono sospesi cautelarmente dal servizio ».

« Art. 33. — Di coloro che, ai sensi del precedente articolo, sono elettori ed eleggibili la Commissione centrale elettorale redige un elenco generale e tanti estratti dell'elenco medesimo, quante sono le sedi di votazione.

Nell'elenco e negli estratti, il personale è segnato in ordine alfabetico, con indicazione per ciascun nominativo, delle generalità, dell'ufficio cui è addetto, se in servizio, e del domicilio.

L'elenco generale e gli estratti sono vidimati dal presidente e dai componenti la Commissione centrale elettorale ».

« Art. 34. — Gli estratti degli elenchi, con congruo anticipo sulla data fissata per la elezione, sono pubblicati mediante affissione per sette giorni nell'albo degli uffici sede di votazione.

Contro il contenuto degli estratti è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse alla Commissione centrale elettorale, nel termine di cinque giorni dallo ultimo giorno di pubblicazione, per omissione, per iscrizione non dovuta, o per duplicazione.

La Commissione centrale elettorale decide nel termine di giorni cinque dalla presentazione del ricorso.

La decisione è immediatamente comunicata al ricorrente.

A seguito della decisione, la Commissione centrale elettorale provvede a modificare, se del caso, l'elenco generale e i relativi estratti ».

« Art. 35. — Le organizzazioni del personale a carattere nazionale ed a rappresentanza unitaria possono presentare una lista di candidati composta di tre nominativi appartenenti, o che abbiano appartenuto, rispettivamente, uno alla carriera direttiva, uno alla carriera di concetto ed uno a quella esecutiva o ausiliaria.

I candidati non possono essere compresi in più liste.

Le liste suddette, corredate dalle dichiarazioni d'accettazione dei candidati, devono essere presentate alla Commissione centrale elettorale nel termine da questa fissato.

Nei cinque giorni successivi a tale data, la Commissione centrale elettorale, accertata la sussistenza delle condizioni volute, dispone la pubblicazione delle liste mediante affissione per almeno sette giorni negli albi degli uffici sedi di votazione e ne cura la stampa sulle schede di votazione secondo l'ordine di presentazione ».

« Art. 36. — La Commissione centrale elettorale, mediante avviso pubblicato negli albi degli uffici sedi della votazione, rende nota la data, l'orario e la sede in cui deve svolgersi la votazione stessa.

La Commissione centrale elettorale provvede a comunicare i dati di cui sopra ai pensionati aventi diritto a voto, mediante lettera raccomandata inviata a domicilio.

La pubblicazione e la comunicazione previste dai primi due comma del presente articolo devono essere effettuate almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni ».

« Art. 37. — Le votazioni hanno luogo nelle sedi di Ispettorato e nelle sedi di Ufficio interurbano non sede di Ispettorato.

Il personale delle stazioni amplificatrici e quello di altri organi non compresi tra gli uffici indicati al primo comma è aggregato al più vicino ufficio sede di seggio.

La Commissione centrale elettorale ha peraltro la facoltà, nel caso di località notevolmente lontane dal più vicino seggio elettorale o per altri eccezionali motivi, di provvedere, in sedi non comprese in quelle indicate nel primo comma, all'istituzione di particolari seggi.

Per gli uffici centrali, nonchè per gli uffici periferici con rilevante numero di elettori, la Commissione centrale elettorale ha la facoltà di provvedere alla istituzione di più seggi ».

« Art. 38. — Presso ogni sede di votazione è costituito un seggio elettorale nominato dalla Commissione centrale elettorale e composto di tre persone aventi diritto a voto, una delle quali con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatori. Un dipendente della Azienda di Stato per i servizi telefonici svolge le funzioni di segretario.

A tutte le operazioni che si svolgono presso il seggio può assistere un rappresentante di ciascuna lista.

I rappresentanti di lista possono far inserire a verbale succinte dichiarazioni ».

« Art. 39. — I candidati inclusi nelle liste elettorali non possono far parte della Commissione centrale elettorale nè dei seggi elettorali ».

« Art. 40. — Il voto è personale, libero e segreto ».

« Art. 41. — La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica.

La scheda è consegnata dal presidente del seggio a ciascun elettore all'atto della votazione.

L'elettore esprime il suo voto a favore di un candidato appartenente alla carriera direttiva, di uno appartenente alla carriera di concetto e di uno della carriera esecutiva o ausiliaria, indipendentemente dalla lista in cui i candidati stessi sono inclusi.

Il voto è espresso mediante crocetta od altro segno tracciato accanto al nominativo dei candidati prescelti.

Sono nulli i voti espressi a favore di più di un candidato della medesima carriera o gruppo di carriere; restano peraltro validi i voti espressi nelle medesime schede a favore di un solo candidato per ciascuna altra carriera o gruppo di carriere ».

« Art. 42. — Durante le operazioni elettorali, l'esercizio del voto viene annotato sull'estratto dell'elenco degli elettori a margine di ciascun nominativo ».

« Art. 43. — Delle operazioni di scrutinio, eseguite a cura dei componenti il seggio elettorale, è redatto apposito verbale, che viene inviato alla Commissione centrale elettorale insieme alle schede ».

« Art. 44. — Si intendono eletti i tre candidati, rispettivamente della carriera direttiva, della carriera di concetto e di quella esecutiva o ausiliaria, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra appartenenti alla medesima carriera, prevale il candidato che riveste o abbia rivestito qualifica più elevata; a parità di qualifica è prescelto il candidato più anziano di età ».

« Art. 45. — La Commissione centrale elettorale, previa decisione delle contestazioni, procede allo scrutinio generale della votazione sulla base dei verbali ricevuti dai seggi elettorali.

A cura della medesima Commissione centrale, le risultanze degli scrutini parziali e di quello generale sono riportate in apposito verbale, e di esse dovrà essere data pubblica notizia a mezzo di avviso da affiggersi presso gli uffici nei quali si è svolta la votazione ».

« Art. 46. — Entro tre giorni dall'affissione dello avviso contenente i risultati delle elezioni, gli interessati possono ricorrere alla Commissione centrale elettorale che decide nei tre giorni successivi con pronuncia pubblicata nei modi in cui all'art. 34 ».

« Art. 47. — Divenuti definitivi, per mancata presentazione di ricorsi o a seguito di decisione sui medesimi, i risultati delle elezioni, la Commissione centrale elettorale ne dà comunicazione al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, allegando alla comunicazione stessa i verbali delle proprie sedute ».

« Art. 48. — Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in sede di prima applicazione del presente regolamento, saranno indette entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPALLINO — TAVIANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 2. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1899.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino dell'Alto Chiascio ed Assino, in provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Perugia in data 10 febbraio 1959 per la classifica, quale comprensorio di bonifica, del territorio ricadente nel bacino dell'Alto Chiascio ed Assino, in provincia di Perugia;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore per l'agricoltura e per le foreste;

Viste le lettere n. 2301 in data 2 maggio 1960 del Ministero dei lavori pubblici e n. 130337 in data 14 ottobre 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nel bacino dell'Alto Chiascio ed Assino, in provincia di Perugia, esteso per ha. 89.088, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

RUMOR — ZACCAGNINI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 5. — VILLA

LEGGE 23 febbraio 1961, n. 194.

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'assegnazione di eccedenze agricole alla Somalia, effettuati in Roma il 24 giugno, il 4-26 ottobre 1957 ed il 18-28 marzo 1958.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America:

Scambio di Note per l'assegnazione alla Somalia, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di eccedenze agricole per un milione di dollari in base alla Sezione 402 del Mutual Security Act, effettuato in Roma il 24 giugno 1957;

Scambio di Note che apporta alcuni emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato in Roma il 4-26 ottobre 1957;

Scambio di Note, che apporta ulteriori emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato a Roma il 18-28 marzo 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente art. 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi potrà, far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'art. 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca d'Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — PELLA — TAVIANI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'assegnazione alla Somalia da parte del Governo degli Stati Uniti d'America di surplus per un milione di dollari in base alla sezione 402 del Mutual Security Act. (Roma, 24 giugno 1957).

Rome, June 24, 1957

Dear Mr. Undersecretary:

The International Cooperation Administration (hereinhafter referred to as « ICA ») will be prepared, in accordance with the provisions of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, to establish a program under which the Government of Italy, as Administering Authority of the trust territory of Somaliland, may, on the terms and conditions hereinafter set forth, purchase in the United States and transport to Italy and Somaliland up to $ 1,000,000 worth of the surplus agricultural commodities, or products thereof, specified below. All references in this letter to the Government of Italy or to your Government shall be deemed to mean the Government of Italy as such Administering Authority.

1. Such commodities or products are to be as follows:

(a) up to approximately three-fourths of the dollar cost of commodities or products so purchased is to be for cotton, estimated to amount to approximately 1000 metric tons, to be shipped to Italy for sale and domestic use in Italy, and (*b*) up to approximately one-fourth of such dollar cost is to be for rice to be shipped to Somaliland for sale and domestic consumption in Somaliland.

2. The Government of Italy will pay to the ICA upon notification of dollar disbursements by the ICA for such commodities or products and/or transport thereof, an amount of lire equivalent to such dollar disbursements, such lire equivalent to be calculated at the rate of exchange applicable to all United States Government transactions in Italy pursuant to the agreement concluded on January 25, 1947 and the agreement contained in the subsequent exchange of letters between the United States and Italian Governments dated April 15, 1948, provided, however, that with respect to cotton purchased by your Government for shipment to Italy, your Government upon receipt by it of any procurement authorization issued by the ICA for such cotton and/or transport thereof will make immediate advance payment to ICA of the value of each such procurement authorization.

3. The ICA, upon receipt of payments as provided in paragraph 2 above, will grant the lire equivalent thereof to your Government in the form of transfers to the Somalia Development Fund, established pursuant to the agreement of June 28, 1954 between the United States and Italian Governments. The amounts so transferred are to be used by the Somalia Development Fund for the purpose of carrying out economic development projects in accordance with the provisions of project agreements therefor to be entered into between the ICA and the Somalia Development Fund.

4. Purchases hereunder by the Government of Italy shall not diminish or delay its purchases of the same commodities or products pursuant to any existing agreement under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, or any procurement authorization issued thereunder.

5. The utilization by the ICA of any lire advanced by the Government of Italy pursuant to paragraph 2 shall impose no obligation upon the ICA to make any reimbursement to the Government of Italy except in U.S. surplus agricultural commodities or products under the program above referred to. In the event market conditions delay utilization of procurement authorizations within the time originally foreseen and despite bona fide efforts to fulfill the original terms of such procurement authorizations, the ICA shall upon request of the Italian Government consult with the Italian Government on the extension or modification of such procurement authorizations, it being understood that after such amendments or modifications of the procurement authorization they shall still authorize procurement only of surplus agricultural commodities or products thereof (including freigth where customary). The total value procurement of all the surplus agricultural commodities or products concerned shall be maintained. Lire advanced in accordance with paragraph 2 in excess of the value of the commodities obtained under a procurement authorization shall be repayable to the Government of Italy from the Somalia Development Fund

6. In order to give effect to the program to which this letter relates, it is essential that the customary procurement authorization applications be signed by a duly authorized representative of your Government at Washington, D. C. and that the procurement authorizations be thereafter issued not later than June 30, 1957. That can only be accomplished if I receive your Governement's reply, referred to in the next paragraph of this letter by June 24, 1957.

If the terms and conditions set forth above accord with your Government's understanding of the arrangements in regard to such program I should appreciate receinving from you a reply to that effect. ICA will consider this note and your Government's reply concurring therein as constituting an agreement which shall be effective as of the date of my receipt of your reply.

Sincerely yours,

FRANCIS DEAK
Counselor of Embassy for Economic Affairs

The Honorable Prof. Mario FERRARI AGGRADI
Undersecretary of the Budget - Secretary General of CIR - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Roma, lì 24 giugno 1957

Caro Signor Deak,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« L'Amministrazione per la Cooperazione Internazionale (qui di seguito denominata ICA) è disposta, in armonia alle disposizioni della Sez. 402 del Mutual Security Act del 1954 e successivi emendamenti, ad attuare un programma in base al quale il Governo Italiano, come Autorità amministratrice del territorio fiduciario della Somalia potrà, ai termini e alle condizioni in appresso enunciate, acquistare negli Stati Uniti e trasportare in Italia e in Somalia fino al valore di un milione di dollari merci di eccedenze agricole, o relativi prodotti in appresso specificati. Ogni riferimento in questa lettera al Governo italiano o al Vostro Governo sarà inteso indicare il Governo italiano come Autorità amministratrice.

1. Tali merci o prodotti saranno i seguenti:

a) sino ad approssimativamente i tre quarti del costo in dollari delle merci o prodotti così acquistati, per cotone, stimato approssimativamente in 1000 tonn. metriche, da essere spedito in Italia per la vendita e l'uso interno in Italia e

b) sino ad approssimativamente un quarto del predetto costo in dollari per riso da spedirsi in Somalia per la vendita ed il consumo interno in Somalia.

2. Il Governo d'Italia pagherà all'ICA su notifica dell'esborso in dollari da parte dell'ICA per tali merci e prodotti e/o relativo trasporto, un ammontare in lire equivalente a tali esborsi in dollari; tale equivalente in lire sarà calcolato al tasso di cambio applicabile a tutte le transazioni del Governo degli Stati Uniti in Italia in conformità con l'Accordo concluso il 25 gennaio 1947 e all'intesa contenuta nel successivo scambio di lettere tra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo Italiano in data 15 aprile 1948, restando inteso tuttavia che, con riguardo al cotone acquistato dal vostro Governo per la spedizione in Italia, il vostro Governo a recezione da parte sua di ogni « procurement authorization » emessa dall'ICA per tale cotone e/o relativo trasporto, farà immediato pagamento in anticipo all'ICA del valore di ciascuna di tali autorizzazioni.

3. L'ICA, a ricezione dei pagamenti previsti nel precedente paragrafo 2, assegnerà il relativo equivalente in lire al vostro Governo sotto forma di trasferimenti al Fondo per lo sviluppo della Somalia creato in conformità con l'Accordo del 28 giugno 1954 tra il Governo degli Stati Uniti ed il Governo italiano. Gli importi così trasferiti saranno usati dal Fondo per lo sviluppo della Somalia per attuare progetti di sviluppo economico in armonia alle disposizioni di accordi sui progetti da concludersi a tal fine tra l'ICA ed il Fondo per lo sviluppo della Somalia.

4. Gli acquisti del Governo italiano qui previsti non diminuiranno o dilazioneranno i suoi acquisti delle stesse merci o prodotti in base agli accordi esistenti in applicazione della Sez. 402 del Mutual Security Act del 1954 e relativi emendamenti od ogni « procurement authorization » emessa in esecuzione di dette intese.

5. L'utilizzazione da parte dell'ICA delle lire anticipate dal Governo italiano in base al paragrafo 2 non creeranno alcuna obbligazione per l'ICA di dare rimborsi al Governo italiano tranne che in merci o prodotti di eccedenze agricole statunitensi in base al programma summenzionato. Nel caso in cui le condizioni di mercato dilazionassero la utilizzazione delle « procurement authorizations » entro il tempo originariamente previsto e nonostante gli sforzi in buona fede per adempierne le originarie condizioni, l'ICA, su richiesta del Governo italiano si consulterà con il Governo italiano sull'estensione o la modifica di tali « procurement authorizations » con l'intesa che dopo tali emendamenti o modifiche delle « procurement authorizations » essa autorizzerà ancora solo la fornitura di merci delle eccedenze agricole o dei relativi prodotti (inclusi i noli ove d'uso). Il valore totale della fornitura di tutte le merci di eccedenze agricole o relativi prodotti resterà invariato. Le lire anticipate in base al paragrafo 2 al di là del valore delle merci ottenute in base ad una « procurement authorization » saranno rimborsate al Governo italiano dal Fondo per lo sviluppo della Somalia.

6. Allo scopo di dare esecuzione al programma a cui questa lettera si riferisce, è essenziale che le abituali richieste delle « procurement authorizations » siano firmate da un rappresentante del vostro Governo a Washington D. C. debitamente autorizzato e che le conseguenti « procurement authorizations » siano rilasciate non più tardi del 30 giugno 1957. Ciò può essere solo adempiuto se la risposta del vostro Governo, menzionata nel seguente paragrafo di questa lettera, mi perverrà entro il 24 giugno 1957.

Se i termini e le condizioni stabilite qui sopra concordano con il punto di vista del vostro Governo sulle intese relative a tale programma, sarò lieto di ricevere una vostra risposta in tal senso. L'ICA considererà questa nota e la risposta del vostro Governo conforme ad essa come costituente un Accordo che entrerà in vigore alla data della mia ricezione della vostra risposta ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

FERRARI AGGRADI

Mr. Francis DEAK
Conselor of Embassy for Economic Affairs - ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America che apporta emendamenti all'Accordo del 24 giugno 1957 per l'assegnazione alla Somalia, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di eccedenze agricole per un milione di dollari, in base alla sezione 402 del Mutual Security Act. (Roma, 4-26 ottobre 1957).

THE FOREIGN SERVICE
OF THE
UNITED STATES OF AMERICA
American Embassy

Rome, October 4, 1957

Dear Mr. Undersecretary:

Reference is made to the exchange of letters of June 24, 1957 constituting an Agreement between the International Cooperation Administration (I.C.A.) and the Government of Italy as administering authority of the Trust Territory of Somaliland, under the pro-

visions of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, for the establishment of a $ 1 million program with the purpose of carrying out economic development projects in Somaliland in accordance with the provisions of project agreement to be entered into between I.C.A. and the Somalia Development Fund.

Paragraph 2 of the June 24, 1957 Agreement provides for payment by the Government of Italy to I.C.A. upon notification of dollar disbursements by the I.C.A. for such commodities or products and/or transport thereof, an amount of lire equivalent to such dollar disbursements at the exchange rate of lire 625 per $ 1.00, provided, however, that with respect to cotton purchased by the Italian Government for shipment to Italy, your Government, upon receipt of any Procurement Authorization for such cotton and/or transport thereof, will make immediate advance payment to I.C.A. of countervalue in lire of such Procurement Authorization.

This Embassy has been informed by I.C.A./Washington of the Italian Foreign Office request that the Section 402 Agreement for Somalia now be amended to allow payment of the countervalue in Somalos for the $ 250,000 in rice to be shipped, under the provisions of the same Agreement, direct to Somalia.

In accordance with the above request, I.C.A./Washington has no objection to such an amendment with respect to this part of the transaction. Therefore paragraph 2 of this Agreement may be amended to read: « With respect to the rice to be shipped for sale and domestic consumption in Somaliland, the Government of Italy will pay to I.C.A. upon notification of dollar disbursements by the I.C.A. for such commodity and/or transport thereof, an amount of Somalos equivalent to such dollar disbursements, such Somalo equivalent to be calculated at a rate providing the largest number of somalos per dollar which at the time of payment to the I.C.A. is not then unlawful in Somaliland ».

In addition to the above, paragraphs 3 and 5 of said Agreement referring (*a*) to the grant of lire equivalent to your Government in the form of transfers to the Somalia Development Fund and (*b*) to the utilization by the I.C.A. of any lire advanced by the Government of Italy, may be amended to read lire and somalos where appropriate.

If the terms and conditions set forth above are in accord with your Government's understanding of the arrangements in regard to such program, I should appreciate receiving from you a reply to that effect. I.C.A. will consider this note and your Government's reply concurring therein as constituting an agreement which shall be effective as of the date of my receipt of your reply.

Sincerely yours,

RANDALL S. WILLIAMS
Acting Chief
Economic Section

The Honorable Professor Mario FERRARI AGGRADI
Undersecretary of the Budget - Secretary General of CIR - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

N. 2752

Roma, 26 ottobre 1957

Caro Signor Williams,

Con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Faccio riferimento allo Scambio di lettere del 24 giugno 1957 relativo ad un accordo tra l'Amministrazione della Cooperazione Internazionale (I.C.A.) e il Governo italiano, quale Autorità amministratrice del Territorio fiduciario della Somalia, sulla base delle disposizioni della Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954, per l'attuazione di un programma di un milione di dollari per realizzare progetti di sviluppo economico in Somalia in armonia alle disposizioni dei progetti di accordo da intraprendere tra l'I.C.A. e il Fondo per lo Sviluppo Somalo.

Il paragrafo 2 dell'Accordo del 24 giugno 1957 dispone il pagamento da parte del Governo italiano all'I.C.A. su notifica degli esborsi in dollari da parte dell'I.C.A. per quelle merci o prodotti e/o relativo trasporto, un ammontare di lire equivalente a tali esborsi in dollari ad un cambio di L. 625 per dollaro, purchè tuttavia con riguardo al cotone acquistato dal Governo italiano per trasporto in Italia, il vostro Governo, a ricezione di ogni « procurement authorization » per questo cotone e/o relativo trasporto darà immediato pagamento in anticipo all'I.C.A. del controvalore in lire di tale « procurement authorization ».

Questa Ambasciata è stata informata dall'I.C.A. di Washington della richiesta del Ministero degli Esteri italiano perchè la Sezione 402 dell'Accordo per la Somalia sia ora emendata per ammettere il pagamento del controvalore in somali per 250 mila dollari di riso da trasportarsi, in base alle disposizioni dello stesso Accordo, direttamente in Somalia.

In armonia alla predetta richiesta, l'I.C.A. di Washington non ha alcuna obiezione a un tale emendamento con riguardo a questa parte della transazione. Il paragrafo 2 dell'Accordo può pertanto essere emendato come segue: « Con riguardo al riso da trasportarsi per la vendita e il consumo interno in Somalia, il Governo d'Italia pagherà all'I.C.A. su notifica degli esborsi in dollari da parte dell'I.C.A. per tale merce e/o relativo trasporto, un ammontare di somali equivalente a tali esborsi in dollari, tale equivalente in somali da calcolarsi ad un cambio che stabilisca il maggior numero di somali per dollaro, che al tempo del pagamento all'I.C.A. non sia illegittimo in Somalia ».

In aggiunta al precedente paragrafo, i paragrafi 3 e 5 del detto Accordo che si riferiscono (*a*) alla concessione dell'equivalente in lire al vostro Governo nella forma di trasferimenti al Fondo per lo sviluppo somalo e (*b*) all'utilizzazione da parte dell'I.C.A. delle lire anticipate dal Governo italiano, possono essere emendate per leggere lire e somali laddove è necessario.

Se i termini e le condizioni stabilite qui sopra concordano con il punto di vista del vostro Governo sulle intese relative a tale programma, sarò lieto se potrò ricevere da parte Sua una risposta in tal senso.

L'I.C.A. considererà questa nota e la risposta del vostro Governo conforme ad essa come costituente un Accordo che entrerà in vigore alla data della mia ricezione della Sua risposta ».

Ho l'onore di informarla che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è grata l'occasione per rinnovarLe, caro Signor Williams, l'espressione della mia alta considerazione.

FERRARI AGGRADI

Mr. Randall S. WILLIAMS
Asting Chief Economic Section
Ambasciata degli Stati Uniti d'America
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo all'Accordo del 24 giugno 1957 in materia di eccedenze agricole alla Somalia. (Roma, 18-28 marzo 1958).

AMERICAN EMBASSY

Rome, March 18, 1958

Dear Mr. Undersecretary:

I refer to recent conversations between rapresentatives of our two Governments concerning the Agreement between the two Governments which was effected by my note of June 24, 1957 and your reply of the same date, with regard to the establishment of a program in accordance with the provisions of Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended, providing for the purchase by your Government, as Administering Authority of the Trust Territory of Somaliland, and the transport to Italy and Somaliland, of up to $ 1,000,000 worth of surplus agricultural commodities, or products thereof.

This Agreement (hereinafter referred to as the « Agreement of June 24, 1957 ») provides that « up to approximately one-fourth of the total cost is to be for rice to be shipped to Somaliland for sale and domestic consumption in Somaliland ». It has since been learned that storage facilities in Somaliland are inadequate for the storage and proper handling of the rice which the Agreement of June 24, 1957 provided should be shipped to Somaliland.

It is understood that your Government, in view of the foregoing, desires that the Agreement of June 24, 1957 be amended as follows:

(*a*) In the first paragraph thereof, by striking out the words and figures « and Somaliland up to $ 1,000,000 worth of the surplus agricultural commodities, or products thereof, specified below » and substituting therefor the words and figures « up to $ 1,000,000 worth of raw cotton, excluding linters ».

(*b*) By striking out paragraph 1 thereof and substituting therefor the following:

« 1. The cotton above referred to — estimated to amount to 325 metric tons — is to be shipped to Italy for sale and domestic use in Italy ».

(*c*) In paragraph 2 thereof, by striking out the words « for such commodities or products » and substituting thereof the words « for such cotton ».

(*d*) In paragraph 4 thereof, by striking out the words « the same commodities or products » and substituting therefor the word « cotton ».

It is further undestood that, if such amendments are effected, it will be necessary to cancel Section 402 Procurement Authorization No. 45-0303-00-j4-7152 for rice, dated June 28, 1957, and to issue a new Procurement Authorization for raw cotton, excluding linters, in an amount up to $ 250,000, in accordance with customary ICA requirements and procedures.

The desired amendments of the Agreement of June 24, 1957 are acceptable to my Government, on the understanding that your Government's reply, referred to in the next paragraph in this letter, is received not later than April 15, 1958, and that all further action required of your Government, in connection with the abovementioned cancellation and the application for a new Procurement Authorization, is taken not later than April 30, 1958.

If your Government agrees to the terms of the amendments of the Agreement of June 24, 1957 and to the further understanding as stated above, I should appreciate receiving a reply from you to that effect. The International Cooperation Administration will thereupon consider this note and your Government's reply concurring therein as constituting an agreement which shall be effective as of the date of my receipt of your reply.

Sincerely yours,
FRANCIS DEAK
Counselor of Embassy
for Economic Affairs

The Honorable Professor Mario FERRARI AGGRADI
Undersecretary of the Budget - ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

Prot. n. 394

Roma, 28 marzo 1958

Caro Signor Deak,

Con lettera in data 18 marzo u. s. Ella ha voluto comunicarmi quanto segue:

« Mi riferisco alle recenti conversazioni tra rappresentanti dei nostri due Governi, concernenti l'accordo intervenuto tra i due Governi mediante la mia nota del 24 giugno 1957 e la Sua risposta in pari data, in merito all'attuazione di un programma — in armonia con le disposizioni della Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954, e relativi emendamenti — per l'acquisto da parte del suo Governo, quale Autorità amministratrice del Territorio fiduciario della Somalia, di eccedenze agricole, o relativi prodotti, e relativo trasporto in Italia ed in Somalia, per un ammontare pari ad un massimo di 1.000.000 di dollari.

Tale Accordo (qui di seguito denominato « Accordo del 24 giugno 1957 ») dispone che « sino ad approssimativamente un quarto del costo totale dovrà essere utilizzato per riso da spedirsi in Somalia per la vendita ed il consumo interno in Somalia ». Si è nel frattempo appreso che gli impianti per l'immagazzinamento in Somalia non sono adeguati per la conservazione e cure adatte del riso che, ai sensi dell'Accordo del 24 giugno 1957, avrebbe dovuto essere inviato in Somalia.

Resta inteso che il suo Governo, in vista di quanto precede, desidera che l'Accordo del 24 giugno 1957 venga emendato come segue:

a) nel primo paragrafo del predetto Accordo, eliminando le parole e le cifre « e in Somalia fino al valore di un milione di dollari di eccedenze agricole o relativi prodotti, in appresso specificati » e sostituendole con le parole e le cifre « fino al valore di un milione di dollari di cotone grezzo, esclusi *linters* »;

b) eliminando il primo capoverso del predetto Accordo e sostituendolo con il seguente:

« 1. Il cotone predetto — che si prevede ammonterà a circa 325 tonnellate metriche — dovrà essere inviato in Italia per la vendita ed il consumo interno in Italia »;

c) nel secondo capoverso, eliminando le parole « per tali merci o prodotti » e sostituendole con le parole « per tale cotone »;

d) nel quarto capoverso, eliminando le parole « le stesse merci o prodotti » e sostituendole con la parola « cotone ».

Resta inoltre inteso che, se tali emendamenti avranno luogo, sarà necessario annullare la « procurement authorization » — a valere sulla Sezione 402 — numero 45-0303-00-j4-7152 per riso, recante la data 28 giugno 1957, ed emettere una nuova « procurement authorization » per cotone grezzo, esclusi *linters*, per un ammontare sino ad un massimo di $ 250.000, in armonia con gli usuali requisiti e procedure dell'ICA.

Gli emendamenti desiderati per l'Accordo del 24 giugno 1957 sono accettabili per il mio Governo, con l'intesa che la risposta del suo Governo, cui si fa riferimento nel paragrafo seguente di questa lettera, venga ricevuta non oltre il 15 aprile 1958, e che tutti i passi ulteriori di competenza del suo Governo, in relazione al predetto annullamento ed alla domanda per una nuova « procurement authorization », vengono compiuti non oltre il 30 aprile 1958.

Se il suo Governo è d'accordo sui termini degli emendamenti dell'Accordo 24 giugno 1957 e sulle ulteriori intese sopra descritte, gradirei ricevere da parte Sua una risposta in tal senso. La « International Cooperation Administration » considererà questa nota e la risposta del suo Governo conforme ad essa come costituente un Accordo che entrerà in vigore alla data della ricezione della Sua risposta ».

Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, caro Signor Deak, l'espressione della mia alta considerazione.

FERRARI AGGRADI

Signor Francis DEAK
Consigliere per gli affari economici
Ambasciata degli Stati Uniti d'America
ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 195.

Prelevamento di L. 265.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

Relazione del Ministro per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 265.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1960-61.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di lire 265.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero dell'interno

Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza (cap. n. 98) . . . . (in relazione alla necessità di inderogabili prestazioni di carattere assistenziale, prima non prevedibili).	L. 200.000.000

Ministero del tesoro

Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. n. 60) . . . . (per esigenze di carattere indilazionabili, prima non prevedibili).	» 50.000.000

Ministero degli affari esteri

Spese di rappresentanza e di cerimoniale (cap. n. 34) . . . . (assegnazione indispensabile connessa con le visite in Italia di Capi di Stato esteri, prima non prevedibili).	» 15.000.000
	L. 265.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1200; 19 ottobre 1960, n. 1197 e 26 ottobre 1960, n. 1201;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 387 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, è autorizzato il prelevamento di lire 265.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:

Ministero dell'interno

Spese per l'assistenza pubblica:

Cap. n. 98. — Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso. Sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali	L. 200.000.000

Ministero del tesoro

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Uffici di Presidenza:

Cap. n. 60. — Spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri	» 50.000.000

Ministero degli affari esteri

Spese generali:

Cap. n. 34. — Spese di rappresentanza e di cerimoniale - Spese di ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalità estere, nonchè di comitive straniere che vengono in Italia in visita ufficiale . . . . L. 15.000.000

L. 265.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1961, n. **196**.

Modificazione allo statuto dell'Istituto superiore di magistero di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore di magistero « C. Cuomo » di Salerno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 124, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la proposta di modifiche dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto, intesa ad ottenere la soppressione del comma terzo dell'art. 1 dello statuto, che limita l'ammissione all'Istituto solamente alla popolazione scolastica maschile;

Udito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la necessità di accogliere la predetta proposta, in considerazione delle particolari e vive esigenze della popolazione scolastica femminile in rapporto alla distribuzione territoriale degli Istituti superiori di magistero, nell'Italia meridionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

Il comma terzo dell'art. 1 dello statuto dell'Istituto superiore di magistero di Salerno, approvato e modificato con i decreti suindicati, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 22 marzo 1961

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1961
Atti del Governo, registro n. 136, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1961.

Approvazione di una tariffa e delle relative condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario, presentate dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare alle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dall'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale, nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 29 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2129)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1961.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere

l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita di cui una in sostituzione della analoga in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa O-4, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo, in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 3 ottobre 1959;

Tariffa O-4 J, relativa all'assicurazione temporanea, per il caso di morte o di invalidità, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa O-5 J, relativa all'assicurazione temporanea, per il caso di morte o di invalidità a premio unico, di un capitale pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa O-7 J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premi annui limitati, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa O-8 J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità, a premio unico di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte o al riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2130)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Reale mutua di assicurazioni », con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale e decennale, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte dell'assicurato se essa avviene entro il quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 29 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2128)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della « Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla « Compagnia tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni » con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale e decennale a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte dell'assicurato se essa avviene entro il quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 29 marzo 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(2131)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1961.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, Ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto l'art. 28 del vigente statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, Ente di diritto pubblico con sede in Bologna, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente di competenza ministeriale, per il prossimo triennio 1961-1963;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Innocenzo Zitelli e il dott. Vincenzo Rossitto sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo, con funzioni di presidente, e sindaco supplente dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie dell'Emilia e Romagna, Ente di diritto pubblico con sede in Bologna.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2134)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1961.
Nomina di componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Visti gli articoli 12 e 20 del vigente statuto relativi alla composizione e alle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina dei membri dei suddetti organi, di competenza ministeriale, per il prossimo triennio 1961-1963;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati, ai sensi degli articoli 12 e 20 dello statuto, membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, i seguenti signori:

Presidente:

Tomè avv. Zefferino.

Consiglieri:

Livi avv. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Majeron geom. Igino, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Panzanaro dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Sindaci:

Rossitto dott. Vincenzo, sindaco effettivo con funzioni di presidente;

Fuiani dott. Domenico, sindaco effettivo;

Laurora dott. Achille, sindaco supplente.

I predetti consiglieri e sindaci dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1961

Il Ministro: TAVIANI

(2135)

DECRETO PREFETTIZIO 29 marzo 1961.
Costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1963.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Ravvisata la necessità di provvedere alla rinnovazione per il triennio 1961-1963 del Consiglio provinciale di sanità ora scaduto;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto l'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1049;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità è così costituito per il triennio 1961-1963:

1) Cocchi prof. Cesare, direttore della Clinica pediatrica dell'Università di Firenze;

2) Mazzetti prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Firenze;

3) Greppi prof. Enrico, direttore della Clinica medica dell'Università di Firenze;

4) Miele prof. Giovanni, docente di diritto amministrativo nella Università di Firenze;

5) Ciabatti avv. Giovanni, esperto in scienze agrarie;

6) Martorana prof. Ferdinando, ispettore generale medico di Firenze;

7) Coppi dott. Renzo, ispettore generale veterinario di Firenze;

8) presidente del Tribunale civile e penale di Firenze;

9) direttore della Sanità militare;

10) ingegnere capo del Genio civile;

11) ufficiale sanitario del comune di Firenze;

12) presidente dell'Ordine dei medici;

13) presidente dell'Ordine dei veterinari;

14) presidente dell'Ordine dei farmacisti;

15) presidente dell'Ordine dei chimici;

16) presidente dell'Ordine degli ingegneri;

17) presidente del Collegio delle ostetriche;

18) presidente del Collegio provinciale infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

Il consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, Assennato dott. Paolo eserciterà le funzioni di segretario.

Firenze, addì 29 marzo 1961

Il Prefetto

(2163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leonard R. Cowles, Console degli S.U.A. a Trieste.

(2019)

In data 15 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John L. De Witt, Console degli S.U.A. a Palermo.

(2020)

In data 15 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Walter V. Hall, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(2015)

In data 15 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Sydney E. Paulson, Vice console degli S.U.A. a Roma.

(2016)

In data 15 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Douglas James Harwood, Vice console degli S.U.A. a Venezia.

(2017)

In data 15 marzo 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Craig R. Eisendrath, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(2018)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita sulla spiaggia di Nicotera Marina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 30 marzo 1961, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 600 sita sulla spiaggia di Nicotera Marina riportata nel catasto del comune di Nicotera al foglio n. 21, particella n. 276-parte.

(2139)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione e smarrimento di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati sette marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 746-AL, della cessata ditta « Le-Bo », di Bonafede Giovanni e Lenti Ezio, già esercente un laboratorio di oreficeria in Valenza (Alessandria), piazza Gramsci n. 7.

Si rende noto altresì lo smarrimento, da parte della ditta medesima, dell'altro marchio fornitole a suo tempo.

Si diffida l'eventuale detentore del marchio anzidetto a consegnarlo all'Ufficio metrico provinciale di Alessandria.

(2090)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A-138 del 15 marzo 1961 - Importazione di merci originariamente destinate al transito.

(2152)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Restrizioni all'esercizio della pesca del persico trota nella provincia di Mantova

Nella provincia di Mantova è, in ogni tempo, vietata la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi del persico-trota (Grystes salmoides. Günth) che non abbia raggiunto la lunghezza minima di centimetri venti.

Salve le eccezioni previste dal regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, è vietata, nella provincia di Mantova, la pesca del persico-trota (Grystes salmoides. Günth) di lunghezza superiore a centimetri venti, dalle ore 12 del 10 maggio alle ore 12 del 10 giugno.

Durante tale periodo, nella provincia di Mantova, è vietato il commercio, il trasporto e lo smercio nei pubblici esercizi di detta specie ittica, allo stato fresco, eccezione fatta per i primi tre giorni successivi alle ore 12 del 10 maggio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

E' revocato il decreto del Capo del Govero, in data 14 agosto 1942, relativo alla disciplina della pesca del persico-trota (Grystes salmoides. Günth) nei laghi di Mantova.

(2138)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Ospedale civile di Cassino (Frosinone) ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 13 febbraio 1961, n. 300.7.III.33.3.1685 del Ministero della sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Cassino (Frosinone), viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici presso l'Ospedale stesso.

(2066)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1961

1 Dollaro USA	621,66
1 Dollaro canadese	628,25
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	90,005
1 Corona norvegese	86,98
1 Corona svedese	120,30
1 Fiorino olandese	173,05
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,885
1 Lira sterlina	1740,037
1 Marco germanico	156,637
1 Scellino austriaco	23,85
1 Escudo Port.	21,74

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Bologna;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tre posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Bologna.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, firmata di pugno del candidato e indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) con allegati ed elencati tutti i documenti richiesti, dovrà essere presentata o dovrà pervenire — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — alla segreteria della Commissione esaminatrice, che ha sede presso l'Ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Bologna.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento dev'essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nella lista di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto d'istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa valori o l'ufficio titoli di una Banca o quale commissario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa di Bologna nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni ché, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. In essi dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Bologna della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515 erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)*, dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto; i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in

possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorni, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera c), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6 i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli « insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto;

2) i « mutilati od invalidi di guerra, ex combattenti », cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stato riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 312 e all'articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i « mutilati ed invalidi civili per fatto di guera », gli stessi documenti di cui al n. 2;

4) i « mutilati ed invalidi per servizio », il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948,

5) gli « orfani di guerra », cioè dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

6) gli « orfani dei caduti civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 5;

7) gli « orfani dei caduti per servizio », un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i « feriti in combattimento », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

9) gli « insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i « figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti », un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e del loro stato civile;

11) i « figli dei mutilati e degli invalidi per servizio », un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i « figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 10;

13-*a*) gli « ex combattenti della guerra 1915-18 », oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle « operazioni militari in Africa orientale » dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli « ex combattenti » della « guerra 1940-43 » o della « guerra di liberazione », a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/OM, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i « partigiani combattenti », la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica;

e) coloro che abbiano partecipato ad « operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari », la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14-*a*) i « profughi dei territori di confine » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

b) i « profughi dell'ex Africa italiana », quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero della Africa italiana;

c) i « reduci dalla deportazione », l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competenente autorità giudiziaria, e coloro che abbiano riportate sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti, dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma, vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbale redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica, e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1961

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1961
Registro n. 6 *Tesoro, foglio n.* 271. — CARUSO

(2025)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 17 febbraio 1961 « Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore (Sessione 1961) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 7 marzo 1961, alla pag. 946, seconda colonna, diciannovesima riga, in luogo di Berlingeri avv. Giuseppe, leggasi *Berlingieri* avv. Giuseppe.

(2111)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 15 ottobre 1960 « Dichiarazione ed assegnazione dei vincitori del concorso per titoli per il conferimento di dodici borse di studio per il perfezionamento tecnico professionale di laureati in medicina veterinaria », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 24 febbraio 1961, alla pagina 812, posto 14°, in luogo di « Nitti Zerio » leggasi « Nitti Mario ».

(2122)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.